A11. N.O.1

## CRITERI GENERALI DEI SISTEMI DI

## VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

- 1. Il sistema di valutazione per l'incentivazione della performance e per la determinazione delle retribuzioni di Posizione e di Risultato da corrispondere ai dipendenti incaricati della Responsabilità di Posizione Organizzativa è adottato dalla Giunta Comunale.
- 2. Al fine di rendere tale Sistema accessibile agli stessi destinatari della valutazione è previsto che:
  - a. siano organizzate sessioni formative ed esplicative sul sistema di valutazione, destinate ai titolari di P.O. ed a tutto il personale dipendente, con contestuale verifica dell'apprendimento degli strumenti e delle metodologie;
  - b. siano organizzate sessioni di verifica sul funzionamento del sistema di valutazione sia sotto il profilo metodologico, sia sotto il profilo gestionale;
  - c. il sistema della performance del personale si basi sull'attuazione degli obiettivi tratti dal Documento Unico di Programmazione, dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano della Performance assegnati al centro di responsabilità;
  - d. la Giunta definisca il P.E.G. e il Piano della Performance, di norma entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo;
  - e. l'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione, validi gli obiettivi;
  - f. la posizione organizzativa comunica formalmente e tempestivamente al personale gli obiettivi e la correlativa ponderazione, a seguito dell'approvazione del P.E.G. e del Piano della Performance;
  - g. la valutazione intermedia si esprime con un giudizio non numerico
  - h. la valutazione della prestazione individuale verrà svolta dalla P.O. a cui è assegnato il personale;
  - i. le schede di valutazione di ogni singolo dipendente devono essere consegnate personalmente dal valutatore al valutato. La presa visione sarà certificata mediante sottoscrizione;
  - j. ogni dipendente sarà portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano individualmente e di quelle relative al grado di raggiungimento dell'obiettivo complessivo;
  - k. per ogni valutazione sarà ammesso ricorso con contraddittorio da parte dei soggetti interessati.
- 3. La valutazione è articolata in due parti, una prima parte riferita alla valutazione del comportamento del dipendente nel concorso al raggiungimento degli obiettivi nei quali è coinvolto e una seconda parte riferita ai comportamenti professionali e alle competenze espresse. La parte relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati dovrà avere un peso maggiore o uguale al 51%.
- 4. Una valutazione inferiore al 70% corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e produce gli effetti previsti dalla legge.